



FONDAZIONE FERRARIO
DIREZIONE GENERALE

Vanzago,

Reg. N.

- omissis -

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione: composizione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri, compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così designati:

- un membro dalla Regione Lombardia;
- un membro dall'Arcivescovo di Milano, preferibilmente un Sacerdote;
- un membro dal Comune di Vanzago;
- un membro dal Comune di Pogliano Milanese;
- un membro dal Comune di Pregnana Milanese.

In caso di mancata indicazione, da parte di uno o più enti sopracitati, entro 60 giorni dalla richiesta di designazione fatta dalla Fondazione Ferrario, la/le designazione/i verranno effettuate dall'organo competente ai sensi del codice civile e delle leggi nazionali e regionali vigenti nel tempo.

Il Direttore Generale, ricevute le designazioni di cui al precedente capoverso, convoca i soggetti designati per la nomina - per cooptazione a maggioranza semplice - del 6° componente, da scegliere, preferibilmente, tra i nominativi che le associazioni di volontariato - senza fini di lucro, con finalità sociali e iscritte agli albi regionali e/o comunali - intenderanno indicare autonomamente e singolarmente a seguito di pubblica informazione. In caso di mancata cooptazione del 6° componente, entro e non oltre 45 giorni dalla prima convocazione, la nomina competerà al Sindaco di Vanzago che dovrà individuare il nominativo tra quelli indicati a seguito della sopracitata procedura di pubblica informazione tra le associazioni di volontariato. Successivamente alla nomina del sesto membro il Consiglio di Amministrazione potrà procedere ad eleggere a maggioranza, nel suo seno, il Presidente e Vice Presidente. I Consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data di insediamento - intendendosi per tale la data di celebrazione del primo consiglio - e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

In caso di decadenza, dimissione o morte di un Consigliere, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto competente alla nomina affinché provveda alla sostituzione; l'ente tenuto alla designazione dovrà provvedervi entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta; in difetto, la nomina competerà al Consiglio di Amministrazione che vi provvederà - per cooptazione a maggioranza semplice - con le stesse modalità previste per il 6° componente.

Il sostituto resta in carica quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio. Ai fini della ricostituzione dell'organo, il Direttore Generale della Fondazione invita i soggetti competenti a disporre le nuove nomine.

La carica di membro di Consiglio di Amministrazione prevede un compenso pari a quello previsto per i Consiglieri Comunali di Vanzago.

Art. 6 - Requisiti di professionalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione debbono essere scelti fra soggetti che hanno maturato una esperienza in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni-imprese economiche e no



FONDAZIONE FERRARIO
DIREZIONE GENERALE

Vanzago,

Reg. N.

profit nonché fra soggetti che si siano contraddistinti per impegno sociale, scientifico o culturale.

Art. 7 – Cause di esclusione.

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:

- a. coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c. coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 4. per un qualunque delitto non colposo punito con la reclusione per un tempo non inferiore a un anno;
- d. coloro che siano stati condannati ad una delle pene indicate nella lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- e. coloro che non posseggano i requisiti richiesti e previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio di unità d'offerta socio-sanitarie.

I componenti degli organi devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza in relazione al presente articolo ed agli artt. 8, 9, 10 e 11 che seguono.

Il Consiglio - fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui al capoverso che precede - procede, in mancanza di esso, d'ufficio.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

Art. 8 - Incompatibilità, ineleggibilità e limiti di mandato.

Non possono ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione:

- a. coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
- b. il coniuge, i parenti e affini sino al secondo grado incluso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti;
- c. i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d. coloro che ricoprono funzioni di governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni regionali, comunali o della Città Metropolitana e coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nel biennio precedente alla nomina;
- e. coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni con analogo scopo;
- f. gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia definito mediante convenzione rapporti organici e permanenti limitatamente alla carica di componente



FONDAZIONE FERRARIO

DIREZIONE GENERALE

Vanzago,

Reg. N.

il Consiglio di Amministrazione;

g. coloro che abbiano una lite vertente con la Fondazione;

h. coloro che siano stati dichiarati decaduti da una carica in un organo della Fondazione;

i. coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 11 del presente Statuto.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Revisore dei Conti e di Direttore Generale. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione possono essere confermati solo per un altro mandato consecutivo.

Art. 9 - Conflitto di interessi.

I componenti degli organi della Fondazione nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti ed affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

Ai componenti degli organi della Fondazione è fatto divieto di essere destinatari di attività delle Fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi, espressi dagli Enti designanti.

L'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nelle ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione e nelle ipotesi in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

